

Newsletter n. 28 del 15 Dicembre 2018

1. DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Pubblicato il D.L. n. 135/2018

Approvato nel Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2018 con una versione più corposa (28 articoli suddivisi in 7 Capi), è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2018, il **Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135**, recante "**Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione**".

Nei soli **dodici articoli** di cui è composto il provvedimento (in vigore dal 15 dicembre 2018), vengono trattati i seguenti argomenti:

- *Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni (art. 1);*
- *Disciplina del termine per la restituzione del finanziamento di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (art. 2);*
- *Misure di semplificazione in materia di imprese e lavoro (art. 3);*
- *Modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione (art. 4);*
- *Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria (art. 5);*
- *Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti (art. 6);*
- *Misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria (art. 7);*
- *Piattaforme digitali (art. 8);*
- *Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale (art. 9);*
- *Semplificazioni amministrative in materia di istruzione scolastica, di università, di ricerca (art. 10);*
- *Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione (art. 11);*
- *Entrata in vigore (art. 12).*

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

1.1. DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Prevista la soppressione del SISTRI entro fine anno

L'**articolo 6** dispone la **soppressione dell'attuale "Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRI)** e, conseguentemente, dell'obbligo di versamento del contributo annuale.

A decorrere dal **1° gennaio 2019**, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 188-ter del D.Lgs. n. 152/2006, **sarà soppresso**, in attesa della definizione di un nuovo e più efficiente sistema di tracciabilità dei rifiuti.

In realtà, l'attuale sistema, ufficialmente varato il 13 gennaio 2010, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'ambiente del 17 dicembre 2009, ha presentato, nel tempo, notevoli criticità applicative, tanto che la data di inizio della sua operatività ha subito numerosissime proroghe (dieci solo nei primi due anni, dal 2010 al 2012), restando, di fatto, per la gran parte inattuato fino alla data odierna.

Al fine di superare le predette criticità, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dovrà **definire un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti**, organizzato e gestito direttamente dal Ministero.

Si tratterebbe, pertanto, di un **regime provvisorio** destinato a durare sino all'introduzione di un nuovo sistema di tracciabilità organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La definizione di un nuovo e più efficiente sistema di tracciabilità si pone inoltre nell'ottica di dare attuazione alle disposizioni della **Direttiva (UE) 2018/851** del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti) la quale, tra le altre cose, prevede che gli Stati membri stabiliscano "*un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani*".

A fronte della soppressione del sistema SISTRI e, in attesa della realizzazione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti coerente con l'assetto normativo vigente, anche di derivazione comunitaria, **dal 1° gennaio 2019**, i soggetti tenuti ad effettuare la tracciabilità dei rifiuti mediante il SISTRI effettueranno tali adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 192 del D.Lgs. n. 152/2006 (*registro di carico e scarico, formulario di trasporto dei rifiuti e modello unico di dichiarazione ambientale*) **secondo il sistema tradizionale "cartaceo"** potendo tuttavia avvalersi delle modalità di trasmissione dati "digitali" previste dall'articolo 194-bis del medesimo D.Lgs. n. 152/2006.

La norma prevede che vengano, altresì, applicate le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010, dove si prevede l'applicazione delle **sanzioni** nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del nuovo decreto-legge clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento del SISTRI clicca qui.](#)

1.2. DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Misure a sostegno delle PMI creditrici delle PP.AA. - Abolizione del LUL telematico

1) L'articolo 1 prevede la istituzione, nell'ambito del **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**, di una **sezione speciale** dedicata a interventi di garanzia in favore delle piccole e medie imprese (PMI) che, a causa di ritardi nel pagamento dei **crediti da esse vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni**, abbiano incontrato difficoltà nella restituzione di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari

La dotazione finanziaria iniziale viene fissata in 50 milioni di euro.

La garanzia della sezione speciale copre, nella misura indicata dal decreto di cui al comma 7, comunque non superiore all'80 per cento e fino a un importo massimo garantito di euro 2.500.000.

La garanzia della sezione speciale è subordinata alla sottoscrizione tra la banca o l'intermediario finanziario e la PMI beneficiaria di un piano, di durata massima non superiore a 20 anni, per il rientro del finanziamento oggetto di garanzia.

Ricordiamo che il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con l'articolo 2, comma 100, lett. a), della Legge n. 662 del 22 dicembre 1996, recante "*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*" ed è operativo dal 2000.

La sua finalità è quella di **favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese** mediante la concessione di una **garanzia pubblica** che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese.

Grazie al Fondo l'impresa ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo, che non offre comunque contributi in denaro.

2) L'articolo 3 dispone l'**abrogazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 151 del 14 settembre 2015**, nel quale si prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il **libro unico del lavoro (LUL)** avrebbe dovuto essere tenuto con modalità telematica presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, demandando ad un decreto ministeriale (ad oggi mai emanato) l'individuazione delle ed organizzative della tenuta.

Il Decreto semplificazioni, dunque, **non abolisce il Libro Unico del Lavoro** ma solamente la disposizione che ne prevedeva l'introduzione nel formato telematico a partire dal 1° gennaio 2019, con un ulteriore aggravio di adempimenti per aziende e professionisti.

Nulla di diverso quindi a partire dal 1° gennaio 2019, il **Libro Unico del Lavoro** resterà lo stesso.

Ricordiamo che il **Libro Unico del Lavoro Telematico** è la versione telematica del vecchio Libro Unico del Lavoro, ovvero, il libro che sostituisce i libri paga e matricola e gli altri libri obbligatori dell'impresa, istituito con gli articoli 39 e 40 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del nuovo decreto-legge clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più sul Fondo di garanzia clicca qui.](#)

1.3. DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Pagamenti elettronici tramite piattaforme digitali - La gestione passa da AgID alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

L'**articolo 8** stabilisce che, ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la **gestione della piattaforma** di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD), nonché i compiti, relativi a tale piattaforma, svolti dall'Agenzia per l'Italia digitale, **sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri**.

Secondo quanto disposto dal citato comma 2 dell'art. 5, all'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche, l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) "*mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare ... l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento*".

Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di cui sopra, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, verrà costituita una **società per azioni, interamente partecipata dallo Stato**, secondo criteri e modalità che daranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzando, ai fini della sottoscrizione del capitale sociale iniziale, quota parte delle risorse finanziarie già assegnate all'Agenzia per l'Italia digitale per le esigenze della piattaforma in questione.

Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite le **funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico** delle pubbliche amministrazioni, anche utilizzando le competenze e le strutture della società appositamente costituita, per assicurare la **capillare diffusione del sistema di pagamento elettronico** attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché lo **sviluppo e l'implementazione del punto di accesso telematico** di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e della **piattaforma digitale nazionale dati**, di cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005.

Spetta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto stabilito al comma 1 del citato art. 50-ter del D.Lgs. n. 82/2005, **promuovere la progettazione, lo sviluppo e la sperimentazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati** finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, da tutte le Pubbliche Amministrazioni.

In sede di prima applicazione, la sperimentazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati è affidata al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale non oltre il 15 settembre 2019.

Posticipato al 31 dicembre 2019 l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo del nuovo decreto-legge clicca qui.](#)

2. IMPRENDITORE ISCRITTO AL REGISTRO DELLE IMPRESE - Obbligo di dotarsi di indirizzo PEC - Notifiche nei procedimenti civili compresi quelli fallimentari - Valide in ogni caso se inviate all'indirizzo PEC dichiarato - Nuova Ordinanza della Corte di Cassazione

Ogni imprenditore, sia individuale che collettivo, iscritto al Registro delle imprese è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e ha l'obbligo di attivarlo, tenerlo operativo e rinnovarlo nel tempo **dal momento di iscrizione al Registro stesso e fino ai 12 mesi successivi all'eventuale cancellazione da esso**.

Sia nella fase di iscrizione che successivamente, infatti, la responsabilità grava sul legale rappresentante della società, non avendo a riguardo alcun compito di verifica l'Ufficio camerale.

Lo ha confermato ancora una volta la **Corte di Cassazione, Sez. 1 Civile, con l'Ordinanza n. 30532 del 26 novembre 2018**, richiamando anche la recente **pronuncia del 21 giugno 2018, n. 16365**, della quale vengono richiamati i principi ivi espressi.

Ricordiamo, che l'obbligo di dotarsi di indirizzo PEC, inizialmente **per le imprese costituite in forma societaria**, deriva dall'art. 16, commi 6 e ss., del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009,

L'obbligo di comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di PEC da parte di tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, è scattato il **29 novembre 2011** (tre anni dopo l'entrata in vigore della legge n. 2/2008).

Al citato articolo 16 - per effetto di quanto disposto dall'art. 37 della legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (c.d. decreto semplificazione e sviluppo- in vigore dal 7 aprile 2012) - è stato aggiunto il **comma 6-bis**, nel quale si stabilisce che l'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, **sospende la domanda per tre mesi**, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Per gli imprenditori individuali analogo obbligo è stato introdotto - a decorrere **dal 20 ottobre 2012** - dall'art. 5 del D.L. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012.

Secondo quanto stabilito al comma 2 dell'art. 5, della L. 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, l'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale **che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata**, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice civile, **sospenderà la domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di PEC e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.**

Tale indirizzo - scrive la Corte - **costituisce l'indirizzo "pubblico informatico"**, che i predetti hanno l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel Registro delle imprese e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso

La responsabilità, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo a riguardo alcun compito di verifica l'Ufficio camerale.

Il mancato funzionamento, per qualunque causa, dell'indirizzo PEC dichiarato dalla società ovvero dall'imprenditore individuale alla Camera di Commercio si ascrive tra le cosiddette **irreperibilità "colpevoli" del destinatario** sul quale incombe l'onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile.

La **ricevuta di avvenuta consegna** (cd. RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario medesimo.

La stessa **legge fallimentare**, all'art. 15, comma 3, come sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera a), del già menzionato d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, stabilisce che il **ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione devono essere notificati**, a cura della cancelleria, **all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore** (risultante dal registro delle imprese o dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti).

Solo quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via PEC non risulti possibile o non abbia esito positivo, la notifica andrà eseguita dall'Ufficiale Giudiziario che, a tal fine, dovrà accedere di persona presso la sede legale del debitore risultante dal registro predetto, oppure, qualora neppure questa modalità sia attuabile a causa dell'irreperibilità del destinatario, depositerà l'atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro.

La norma ha, dunque, introdotto uno speciale procedimento per la notificazione del ricorso di fallimento - che fa gravare sull'imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto dei già descritti obblighi di dotarsi di indirizzo PEC e di tenerlo operativo - così intendendo codificare e rafforzare il principio secondo cui il tribunale, pur essendo tenuto a disporre la previa comparizione in camera di consiglio del debitore fallendo e ad effettuare, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell'avviso di convocazione, **è esonerato dal compimento di ulteriori formalità allorché la situazione di irreperibilità di questi debba imputarsi alla sua stessa negligenza e/o ad una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico.**

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Ordinanza n. 30532/2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Ordinanza n. 16365/2018 clicca qui.](#)

LINK:

3. ATTIVITA' COMMERCIALI - Emanata la regola tecnica di prevenzione incendi

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018, il **Decreto 23 novembre 2018**, recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - modifiche al decreto 3 agosto 2015".

Con questo decreto – **in vigore dal 2 gennaio 2019** - il Ministero dell'interno ha approvato la **Regola tecnica verticale riguardante le attività commerciali**, in cui è prevista la vendita e l'esposizione di beni, **con superficie lorda superiore a 400 mq**, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, individuate con il **numero 69** nell'allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (dal 2 gennaio 2019), ovvero per quelle di **nuova realizzazione**.

Le disposizioni della Regola tecnica si possono applicare alle medesime attività **in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi** di cui al decreto del Ministro dell'interno 27 luglio 2010 (la Regola tecnica del 2010).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4. INTERESSI LEGALI - Dal 1° gennaio 2019 salgono dallo 0,3% allo 0,8%

Con **decreto del 12 dicembre 2018**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2018, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato, ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile - **a decorrere dal 1° gennaio 2019 - sale dallo 0,3% allo 0,8%, in ragione d'anno**.

La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di **ravvedimento operoso**.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (compreso il diritto annuale) occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista **sanzione ridotta**, anche **gli interessi moratori calcolati al tasso legale**, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Il nuovo saggio dello 0,8% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e il giorno del versamento tardivo.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento del diritto annuale e per scaricare il testo del nuovo decreto clicca qui.](#)

5. ALBO GESTORI AMBIENTALI - Bonifica di beni contenenti amianto - Mezzi per la raccolta di rifiuti urbani - Chiarimenti dal Comitato nazionale

Con **due circolari del 7 dicembre 2018** l'Albo ha fornito delucidazioni in merito ai Responsabili tecnici per la bonifica di beni contenenti amianto e sulla dotazione mezzi per raccolta/trasporto rifiuti urbani.

In particolare, con la **circolare n. 152**, il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali ha fornito chiarimenti sia sul regime transitorio che interessa i Responsabili tecnici già operanti in categoria 10 sia sui rapporti tra i diversi requisiti per operare nelle **sub-categorie 10A** (*attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi*) e **10B** (*attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto*).

Con la **circolare n. 153** lo stesso Comitato ha invece offerto delucidazioni sulle caratteristiche che i mezzi di trasporto devono avere per l'iscrizione in alcune sottocategorie della **categoria 1** relativa a raccolta e trasporto di rifiuti urbani.

Ai fini del calcolo della dotazione tecnica per il conseguimento del requisito minimo per lo svolgimento dell'attività prevista dalla **sottocategoria di cui alla Tab. D6** (*Sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade urbane, extraurbane e autostrade di cui all'articolo 184, comma 2, lettera d), D.lgs. 152/06*), sono equiparati ai previsti "autocarri" gli autoveicoli per trasporto specifico.

LINK:

[Per scaricare il testo delle due circolari clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare l'elenco delle categorie di iscrizione clicca qui.](#)

6. CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 - Chiarimenti dal Ministero dello sviluppo economico

È on line, sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, la **circolare direttoriale n. 412088 del 3 dicembre 2018**, che fornisce chiarimenti sull'applicazione del "**credito d'imposta formazione 4.0**", introdotto dall'articolo 1, commi 46-56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), per le **spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie** previste dal "**Piano Nazionale Impresa 4.0**".

Secondo quanto stabilito al comma 46 del citato art. 1 della legge n. 205/2017. a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, è attribuito un **credito d'imposta nella misura del 40 per cento** delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui e' occupato in attività di formazione negli ambiti di cui al comma 48.

Le disposizioni applicative del credito d'imposta in questione sono state dettate con il **decreto 4 maggio 2018**, emanato dal Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018).

A seguito della pubblicazione di tale decreto, sono pervenuti al Ministero numerosi quesiti, provenienti sia da associazioni di categoria che da singole imprese, su taluni profili applicativi dell'agevolazione.

Per dare maggiori certezze operative, con la presente circolare, elaborata d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dello sviluppo economico ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti sulle principali questioni di diretta competenza, rinviando ad una successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate per gli ulteriori chiarimenti.

La circolare, si sofferma, in particolare sulle seguenti questioni:

- 1) condizioni di applicabilità del credito d'imposta:** *termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali;*
- 2) modalità di svolgimento delle attività formative:** *ammissibilità della formazione "on line" o "e-learning" e requisiti per i controlli;*
- 3) attività di formazione svolte a beneficio di dipendenti appartenenti a imprese diverse dello stesso gruppo:** *adempimenti formali e documentali;*
- 4) cumulo del credito d'imposta con altri incentivi alla formazione.**

La circolare precisa che i contratti collettivi aziendali o territoriali cui fa riferimento la disciplina devono essere sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2018 e possono essere depositati anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, ma comunque **entro la data del 31 dicembre 2018**.

In materia di cumulo, viene inoltre chiarito che, nel caso in cui l'aiuto alla formazione concorrente con il credito d'imposta abbia a oggetto anche i costi del personale impegnato nelle attività di formazione, l'impresa dovrà verificare che il cumulo dei due incentivi non superi l'intensità massima prevista dal regolamento n. 651/2014 per gli aiuti alla formazione.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo della circolare n. 412088/2018 clicca qui.](#)

7. SPORTELLO DIGITALE UNICO – Dall' 11 dicembre in vigore il Regolamento (UE) 2018/1724

L'**11 dicembre 2018** è entrato in vigore il **Regolamento (UE) 2018/1724** del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018, che istituisce uno **sportello digitale unico** (*Single Digital Gateway*) per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi.

A partire dal 2020, cittadini e imprese dell'Unione europea che vogliono muoversi liberamente nel mercato unico, avranno a disposizione sul portale **Your Europe** un **unico punto di accesso alle informazioni** sulle regole vigenti a livello nazionale e europeo in materia di impresa, lavoro, istruzione, salute e tassazione.

Il portale fornirà anche assistenza per l'**accesso ai servizi** più idonei alle necessità degli utenti e, **entro il 2023**, la possibilità di **gestire online più di 20 procedure amministrative**, tra cui i certificati di nascita, le dichiarazioni dei redditi e le iscrizioni all'università.

La proposta per l'istituzione di uno sportello digitale unico era stata presentata dalla Commissione europea nel maggio 2017 e approvata da Consiglio e Parlamento europeo il 3 ottobre scorso.

Il **Dipartimento per le Politiche Europee** continuerà ad assicurare il coordinamento con le Amministrazioni interessate - sia centrali che locali - in collaborazione con l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e in raccordo con la Commissione europea.

Il **26 febbraio 2019** a Bruxelles si riunirà per la prima volta il **Gruppo dei Coordinatori nazionali dello sportello**, istituito dalla Commissione europea, cui parteciperà per l'Italia il Dipartimento per le Politiche Europee, con il supporto tecnico dell'AgID.

Lo sportello è una delle iniziative previste dalla **Strategia per il mercato unico digitale** per rispondere alle esigenze di maggiore mobilità dei cittadini e delle imprese europee. Rappresenta un incentivo alla modernizzazione della pubblica amministrazione e allo sviluppo di strategie di e-government ambiziose, tese a migliorare i rapporti con gli utenti.

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento \(UE\) 2018/1724 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale Your Europe clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Strategia per il mercato unico digitale in Europa clicca qui.](#)

8. CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 - Nuovo applicativo per il deposito telematico dei contratti

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una nota pubblicata sul proprio portale istituzionale il 6 dicembre 2018, ha comunicato la disponibilità di una **nuova funzionalità del servizio di deposito telematico dei contratti collettivi di secondo livello**, anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, ma comunque entro la data del 31 dicembre 2018.

Il nuovo applicativo informatico permette di depositare in pochi click i **contratti collettivi di secondo livello**, sia aziendali che territoriali, al fine di accedere al credito d'imposta per la formazione 4.0.

Le **attività formative** realizzate devono essere, comunque, pattuite in contratti aziendali o territoriali.

Il decreto attuativo del 4 maggio 2018 prevede che tali accordi vadano depositati secondo il disposto dell'articolo 14 del Decreto legislativo 151/2015.

LINK:

[Per saperne di più e per maggiori informazioni sulla nuova funzionalità clicca qui.](#)

9. START-UP INNOVATIVE, ZFU, ZES E RETI D'IMPRESA - Un approfondimento del CNDCEC e della FNC sulle semplificazioni e sulle agevolazioni fiscali e contributive

Negli ultimi anni nel nostro Paese sono state messe in atto diverse manovre, realizzate al fine di rendere il nostro territorio più attrattivo, di favorire lo sviluppo tecnologico, l'imprenditorialità e la nascita di nuove imprese, oltre ad aiutare quelle imprese che si trovano in aree disagiate sotto il punto di vista economico, sociale ed occupazionale.

Con lo scopo di perseguire tali obiettivi, nel tempo, sono state introdotte e poi rafforzate un serie di agevolazioni fiscali e di semplificazioni amministrative.

Il **Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC)** e la **Fondazione Nazionale Commercialisti (FNC)**, con un documento di ricerca del 30 novembre 2018 redatto da Benedetta Rizzi, dal titolo "**Le agevolazioni per le start-up innovative, ZFU e ZES e reti d'impresa**", forniscono una panoramica degli strumenti previsti dal nostro ordinamento tramite i quali è possibile raggiungere i predetti obiettivi, ed in particolare: le **Start-up innovative**, le **Zone France Urbane (ZFU)** e le **Zone Economiche Speciali (ZES)** e le **Reti d'impresa**.

Per ognuno di essi vengono delineate le agevolazioni e le semplificazioni previste.

Le **Start-up innovative** sono state introdotte per la prima volta nel nostro ordinamento dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. "**Decreto Crescita**", convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), il quale ha previsto una serie di disposizioni volte a favorire lo **sviluppo tecnologico e l'imprenditorialità giovanile**, oltre a contribuire ad attrarre in Italia talenti, imprese innovative e capitali dall'estero.

Per tali soggetti sono state introdotte una serie di agevolazioni di tipo fiscale, amministrativo e nell'ambito del diritto societario.

Le **Zone Franche Urbane (ZFU)** sono state istituite per la prima volta dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e rappresentano dei territori all'interno dei quali si effettuano dei programmi di **defiscalizzazione e decontribuzione** con l'obiettivo di **favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzati da disagio sociale, economico ed occupazionale**. La defiscalizzazione consiste, ad esempio, nell'esenzione dalle imposte sui redditi e dall'IRAP entro determinati limiti.

Le **Zone Economiche Speciali (ZES)** sono state introdotte nel nostro ordinamento dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91 (convertito dalla legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123) e rappresentano **aree geografiche circoscritte, comprendenti almeno un'area portuale**, nell'ambito delle quali viene applicata una legislazione economica differente rispetto a quella applicata nel resto del Paese e vengono previste agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative.

Le **reti d'impresa** rappresentano uno strumento di **cooperazione tra imprese**, introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento dall'art. 3 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 557, convertito dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33, e successivamente modificato dall'art. 42 del D.L. 31 maggio 2010, n. 7858, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

10. DIRITTI E TASSE DI PROPRIETA' INDUSTRIALE - Pagamento digitalizzato anche con l'utilizzo della piattaforma PagoPA

A partire dal **18 dicembre 2018**, il pagamento delle tasse sul **deposito telematico degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi e delle istanze ad essi connesse** potrà essere effettuato anche on line tramite la **piattaforma PagoPA**, contestualmente al deposito stesso, per mezzo di carta di credito, bonifico bancario o altra modalità di pagamento ivi prevista, utilizzando uno degli istituti bancari che hanno aderito a tale piattaforma.

Effettuato il pagamento on line, il sistema di deposito invia, all'indirizzo e-mail comunicato dall'utente in sede di registrazione al sistema stesso, una **ricevuta di avvenuto pagamento** contenente le informazioni relative all'Identificativo unico di versamento (IUV), alla causale ed all'importo di pagamento, nonché al numero di deposito a cui il pagamento si riferisce.

Il pagamento delle tasse per i depositi in questione potrà, in ogni caso, continuare ad essere effettuato anche attraverso la previgente modalità che prevede l'utilizzo del **Modello F24**, a condizione che il pagamento sia effettuato entro il medesimo giorno in cui è avvenuto il deposito dell'atto;

Lo stabilisce il Ministero dello sviluppo economico con il **decreto direttoriale 4 dicembre 2018**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2018.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto direttoriale clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più sulla piattaforma PagoPA clicca qui.](#)

11. QUALIFICHE PROFESSIONALI - Il riconoscimento automatico dei titoli di studio - Le indicazioni della Corte di Giustizia UE sull'applicazione della direttiva 2005/36/CE

Uno Stato membro che preveda l'obbligo di formazione a tempo pieno e il divieto della contemporanea iscrizione a due corsi di laurea **deve riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro** e previsti dalla **direttiva 2005/36 del 7 settembre 2005** relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

I titoli devono essere riconosciuti anche se l'interessato ha seguito una formazione a tempo parziale o più corsi di laurea contemporaneamente o durante periodi che in parte si sovrappongono sempre se i requisiti in materia di formazione stabiliti dalla direttiva siano soddisfatti.

Questo anche quando la normativa nazionale (nel caso di specie quella italiana) preveda l'obbligo di formazione a tempo pieno e il divieto della contemporanea iscrizione a due formazioni.

E' quanto sancito dalla **Corte di giustizia UE con sentenza del 6 dicembre 2018**, pronunciata con riferimento alla **causa C-675/17** ed in merito ad una domanda di pronuncia pregiudiziale che verteva sull'interpretazione degli articoli 21, 22 e 24 della citata direttiva relativa al **riconoscimento delle qualifiche professionali**.

La domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra il Ministero della Salute e un cittadino italiano relativamente al diniego di riconoscimento, da parte di detto Ministero, del titolo di formazione di medico rilasciato dall'autorità competente austriaca.

Il Ministero della Salute in un primo momento ha accolto l'istanza di riconoscimento del titolo di «*Doktor der Zahnheilkunde*» presentata dal cittadino austriaco, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. Ma successivamente gli ha negato il riconoscimento del titolo di medico chirurgo sulla base del rilievo che la direttiva 2005/36 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali non prevedrebbe che **una persona possa effettuare contemporaneamente due formazioni**.

Numerosi esami sostenuti sarebbero stati infatti contestualmente valutati ai fini del rilascio sia del titolo di odontoiatra che del titolo di medico.

Orbene, la **simultanea iscrizione a due corsi di laurea**, benché ammessa dal diritto austriaco, è espressamente **vietata dal diritto italiano**, il quale prevede l'obbligo di formazione a tempo pieno.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella sentenza del 6 dicembre 2018, ha rilevato innanzi tutto che, per quanto attiene in particolare alle **professioni di medico e di odontoiatra**, la direttiva prevede un **sistema di riconoscimento automatico dei titoli**, basato sulle **condizioni minime di formazione** fissate di comune accordo dagli Stati membri.

La Corte rileva poi che la direttiva, da un lato, consente agli Stati membri di **autorizzare la formazione a tempo parziale**, sempreché la durata complessiva, il livello e la qualità di tale formazione non siano inferiori a quelli della formazione continua a tempo pieno e, dall'altro, non osta a che gli Stati membri autorizzino la **simultanea iscrizione a più formazioni**.

Pertanto, uno Stato membro, la cui normativa prevede l'obbligo di formazione a tempo pieno e il divieto della contemporanea iscrizione a due formazioni, deve **riconoscere in modo automatico** i titoli di formazione previsti dalla direttiva e rilasciati in un altro Stato membro, anche se l'interessato ha seguito una formazione a tempo parziale o più corsi di laurea contemporaneamente o durante periodi che in parte si sovrappongono, laddove i requisiti in materia di formazione stabiliti dalla direttiva siano soddisfatti.

La Corte precisa inoltre che spetta allo Stato membro d'origine (nel caso in esame spetta dunque all'Austria) e non allo Stato membro ospitante, far sì che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno e, più in generale, che tutti i requisiti previsti dalla direttiva siano soddisfatti.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa della Corte di giustizia dell'Unione europea e il testo integrale della sentenza clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva 2005/36/CE clicca qui.](#)

12. FATTURAZIONE ELETTRONICA - Imposta di bollo assolta con versamento cumulativo tramite Mod. F24 telematico

Dal 1° gennaio 2019 entra in vigore l'**obbligo di fatturazione elettronica** per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.

Sulla generalità dei documenti emessi in formato elettronico, ai fini dell'assolvimento dell'**imposta di bollo**, non sarà quindi possibile apporre fisicamente il contrassegno telematico e il pagamento del tributo dovrà avvenire secondo le modalità previste dal **Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014** (in vigore dal 27 giugno 2014).

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, con l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica, l'imposta di bollo sui documenti emessi in formato elettronico dovrà essere **assolta esclusivamente tramite modello F24 telematico**. Il pagamento dovrà avvenire **in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio fiscale**.

Pertanto per assolvere l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, il contribuente dovrà pertanto calcolare prima la somma dei bolli dovuti su tutte le fatture emesse in corso d'anno e poi effettuare, 120 giorni prima della chiusura dell'esercizio fiscale, il pagamento tramite Modello F24 indicando il **codice tributo 2501**, approvato dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 106/E del 2 dicembre 2014.

Ricordiamo che l'imposta di bollo è dovuta in misura fissa pari a **2,00 euro** sulle fatture di **importo superiore a 77,47 euro** riferite a operazioni non imponibili IVA.

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare **specifiche annotazioni** di assolvimento dell'imposta ai sensi del citato decreto, valorizzando, nel tracciato XML della e-fattura, l'apposito campo previsto e pagare il tributo in modalità telematica.

Ricordiamo che, secondo quanto disposto dall'art. 6 del novellato Decreto, il **pagamento dell'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti** (relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed

ai registri emessi o utilizzati durante l'anno) **avviene mediante versamento** nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, **con modalità esclusivamente telematica ed in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.**

L'imposta sui libri e sui registri di cui all'art. 16 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.M. 17 giugno 2014 clicca qui.](#)

13. SRL - PMI E GIURISDIZIONE SOCIETARIA - Nuovi orientamenti notarili e del Tribunale delle imprese

1) Il 30 novembre scorso si è tenuto a Milano, presso l'Unione del Commercio e del Turismo, un convegno studi, dal titolo: "**S.R.L. PMI E VOLONTARIA GIURISDIZIONE SOCIETARIA Nuovi orientamenti notarili e del Tribunale delle Imprese**", promosso dal **Consiglio Notarile di Milano** e dalla **Scuola di Notariato della Lombardia**.

Numerosi interventi normativi degli ultimissimi anni hanno inciso profondamente sulla fisionomia delle S.r.l., sino alle più recenti disposizioni in tema di S.r.l. PMI, alle quali sono riservate le principali novità della disciplina societaria, che ora consente l'emissione di speciali categorie di quote e l'offerta al pubblico mediante operazioni di *crowdfunding* su portali specializzati.

La **Commissione Massime Societarie del Consiglio Notarile di Milano** ha presentato, in occasione del Convegno, una **nuova serie di massime** dedicate ai più delicati problemi interpretativi in tema di S.r.l. PMI.

Il Convegno è completato dalla presentazione di alcuni **orientamenti del Tribunale delle Imprese di Milano** in tema di volontaria giurisdizione societaria, maturati dall'ampia esperienza della prassi applicativa di questi anni.

2) Ricordiamo che il **Consiglio Nazionale del Notariato** aveva affrontato la questione con lo **Studio n. 110-2018/I** dal titolo "**La nuova disciplina delle (PMI) società a responsabilità limitata**", nel quale sono stati esaminati gli interventi normativi con cui il legislatore, nell'arco di quattro mesi, ha sostanzialmente **riscritto la disciplina delle società a responsabilità limitata**, concedendo alle stesse una serie di opportunità, in precedenza riservate al modello azionario, che riguardano tanto il piano organizzativo che quello del finanziamento dell'impresa e della circolazione della partecipazione.

Ciò è avvenuto estendendo alle PMI in forma di SRL le deroghe al diritto societario previste originariamente per le Start up innovative e prevedendo un sistema di circolazione delle quote delle piccole e medie imprese e delle imprese sociali costituite in forma di SRL attraverso i portali per la raccolta di capitali, mediante il recepimento della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 15 maggio 2014, n. 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

3) Anche il **Notariato del Triveneto** ha presentato gli orientamenti in materia di atti societari del 2018, che sottendono vari principi giuridici quasi interamente riferibili al decreto legge n. 50/2017 (convertito dalla legge n. 96/2017) di riforma delle Srl-PMI.

Il decreto-legge, negli articoli dal 25 al 32, ha esteso alle predette società le deroghe inizialmente riservate alle Start up innovative dall'articolo 26 del decreto-legge 179/2012.

Sulla analisi della nuova formulazione dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 26 del D.L. n. 179/2012, nella massima I.N.1, il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie mette in luce due questioni: **quale sia la definizione legale di PMI e le possibili modalità di costituzione di una PMI.**

LINK:

[Per scaricare la locandina del Convegno studi clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito del Consiglio notarile di Milano clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo dello Studio del CNN n. 110/2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito del Notariato del Triveneto clicca qui.](#)

14. CLOUD DELLA PA - Attuazione del Piano triennale per l'informatica nella P.A. 2017-2019 - Dal 1° gennaio 2019 le amministrazioni potranno acquisire solo servizi cloud qualificati

Con la **determina n. 358 del 6 novembre 2018**, l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) ha prorogato **dal 20 novembre 2018 al 1° gennaio 2019** i termini per la qualificazione dei **servizi cloud CSP** (*Cloud Service Provider*) e **SaaS** (*Software as a Service - Software come servizio*), necessaria per l'acquisizione degli stessi da parte delle amministrazioni. I servizi cloud oggetto di contratti ancora in corso non hanno necessità di essere qualificati sino alla scadenza contrattuale.

A decorrere **dal 1° gennaio 2019** le Pubbliche Amministrazioni potranno acquisire i nuovi servizi cloud **esclusivamente nell'ambito del modello Cloud della PA**

Il progetto per il Cloud della Pubblica Amministrazione («**Cloud della PA**») dà attuazione a quanto previsto dal **Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazione 2017- 2019** (approvato con D.P.C.M. del 31 maggio 2017), in merito all'**uso di infrastrutture e servizi di cloud computing all'interno della Pubblica Amministrazione**.

La procedura di qualificazione dei servizi cloud rientra nel percorso delineato dalle due **circolari AGID del 9 aprile 2018: n. 2**, dedicata alla qualificazione dei servizi CSP, e **n. 3**, relativa ai servizi SaaS.

L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), in collaborazione con il Team per la Trasformazione Digitale, ha realizzato il **sito informativo cloud.italia.it** con lo scopo di rendere pubblica la strategia sull'adozione del Cloud Computing nella Pubblica Amministrazione (PA) e raccogliere informazioni e strumenti utili alla realizzazione di tale strategia.

All'interno del sito dedicato al Cloud della PA sono disponibili approfondimenti e informazioni sulla strategia nazionale del cloud nella Pubblica Amministrazione.

Le diverse sezioni raccolgono i contenuti divulgativi, le istruzioni operative e le comunicazioni ufficiali, con carattere di pubblicità legale, richiamate da apposite circolari AgID.

LINK:

[Per accedere al sito dedicato clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della determina n. 358/2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il Piano triennale clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 2/2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 3/2018 clicca qui.](#)

15. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - In arrivo dal 2019 i voucher per gli studi professionali

Porte aperte agli studenti negli studi professionali, per rilanciare i percorsi di alternanza scuola-lavoro e dei tirocini curriculari.

È l'obiettivo del progetto pilota, il primo in Italia, varato lo scorso 4 dicembre da E.BI.PRO. (l'Ente nazionale bilaterale degli studi professionali) ed operativo dai primi mesi del 2019 che mette a disposizione di professionisti e studenti un **voucher fino a 1.200 euro** per avvicinare gli studenti della scuola superiore e delle università al mondo della libera professione.

Lo ha reso noto CONFPROFESSIONI, con un **comunicato stampa del 13 dicembre 2018**, pubblicato sul proprio sito Internet.

Per ogni studente ospitato, i professionisti riceveranno un **contributo una tantum di 1.000 euro**. Tale cifra servirà a finanziare le attività di tutoraggio e comprenderà anche un contributo per l'acquisto di libri o strumenti tecnologici a favore del giovane coinvolto nel percorso. Il voucher sarà incrementato di 100 euro in caso in cui il progetto riguardi lo studente in condizione di disabilità..

A breve sul sito di E.BI.PRO. sarà pubblicato il regolamento che prevedrà requisiti e condizioni di accesso.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito di Ebipro clicca qui.](#)

16. CONTRATTI PUBBLICI - Dal 2019 un portale unico per pubblicità delle procedure di gara

Entro i primi mesi del 2019 verrà realizzato un **portale unico nazionale per la pubblicità delle procedure di gara e di programmazione**.

La decisione è frutto di un incontro al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in cui è stato condiviso con le Regioni e le Province autonome sul tema un modello di “cooperazione applicativa”.

Durante l’incontro si è proposto l’obiettivo di **coordinare l’interazione tra la piattaforma del “Servizio contratti pubblici” (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i Sistemi informatizzati regionali**, così come disposto dal Codice dei contratti pubblici.

Proprio il sistema a rete che si andrà a definire rappresenterà il primo vero esempio di cooperazione applicativa tra amministrazioni: infatti, la Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite ITACA (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale), ha recentemente ultimato l’innovazione tecnologica della piattaforma SCP, adeguandone i contenuti ai dettati delle nuove norme attuative del Codice dei contratti pubblici.

L’obiettivo dell’azione sinergica avviata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le amministrazioni regionali consentirà di **semplificare gli adempimenti** ai propri obblighi informativi, di **assicurare una maggior facilità di accesso ai dati relativi ai bandi**, avvisi ed esiti di gara ed alla programmazione delle stazioni appaltanti attraverso la consultazione di un’unica piattaforma a livello nazionale, nonché di **migliorare gli strumenti di analisi** per un’elaborazione delle politiche sugli investimenti pubblici orientata alle esigenze reali dei territori, aprendo così la strada a molteplici possibilità per valutare meglio l’efficacia delle politiche in materia di appalti.

(Fonte: *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*)

LINK:

[Per accedere alle News sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti clicca qui.](#)

17. RIFORMA DEL CODICE DEGLI APPALTI - I risultati della consultazione pubblica promossa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Garantire l’efficienza del sistema dei contratti pubblici, procedere alla semplificazione del quadro normativo, assicurandone la chiarezza ed eliminandone le criticità anche sul piano applicativo: queste le principali richieste di modifica sul Codice degli appalti, emerse dalla **consultazione pubblica** lanciata sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e conclusa lo scorso 10 settembre scorso.

L’obiettivo della consultazione, che ha coinvolto amministrazioni, associazioni di categoria, privati, liberi professionisti, è stato quello di ascoltare la pluralità di voci degli *stakeholders* ai fini di una meditata riforma dello stesso Codice.

Durante il mese di consultazione sono stati inseriti in totale **1.908 contributi**, con una media di 58 contributi al giorno, calcolata sull’intero periodo.

La maggior parte di coloro che hanno partecipato, il 56,76%, sono dipendenti di aziende private e imprenditori individuali. Particolarmente importante l’apporto di idee proveniente dalle amministrazioni, che con il 30,08% di contributi, hanno mostrato interesse per alcuni temi, tra cui vale la pena di segnalare il contenuto dell’art. 113 sugli incentivi per le funzioni tecniche.

In particolare i temi predefiniti che hanno destato il maggior interesse tra chi ha partecipato alla consultazione, con richieste di modifica, sono stati: il subappalto; i criteri di aggiudicazione; la disciplina dell’anomalia; i dati oggetto di pubblicazione e i termini di decorrenza anche ai fini dell’impugnativa; la nomina e i requisiti del RUP; i motivi di esclusione; gli incentivi per le funzioni tecniche.

Sono inoltre arrivate diverse richieste di superamento degli istituti del soft law, del cosiddetto rito super speciale e dell’avalimento.

Richieste di modifica sono giunte, tra le altre cose, anche in merito all’elenco delle stazioni appaltanti qualificate; all’appalto integrato; al rating d’impresa, e ai costi della manodopera.

L’ascolto delle istanze pervenute in sede di consultazione è, dunque, non un punto d’arrivo, ma un punto di partenza, per un efficace intervento riformatore del Codice dei contratti pubblici.

(Fonte: *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*)

LINK:

[Per scaricare il Report di sintesi sulla consultazione clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, in data 11 ottobre 2018 ha emesso il decreto con il quale viene stabilita la **riduzione del premio assicurativo** spettante alle imprese artigiane per l'anno 2018.

Il decreto determina che la riduzione dell'importo del premio assicurativo dovuto per il 2018, spettante alle **imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2016/2017**, ai sensi dell'art. 1, commi 780 e 781, lett. b), L. n. 296/2006, è fissata in misura pari al **7,09%**.

Viene, inoltre, chiarito che le risorse economiche così generate sono destinate ad **incrementare le risorse disponibili** per il periodo di riferimento, al fine di attribuire una maggiore riduzione a quelle imprese che presentano i requisiti suddetti.

Alla **verifica** di tali requisiti provvede l'INAIL.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Con **Decreto dirigenziale del 9 agosto 2018, Prot. n. 661**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2018, è stato approvato il **primo aggiornamento dell'elenco nazionale**, elaborato sulla base degli elenchi pervenuti dalle Regioni Lazio, Lombardia, Molise e Sardegna e contenenti un totale di **n. 332 nuove iscrizioni**.

Il decreto approva anche delle variazioni dovute a perdite di esemplari per morte naturale o abbattimento nonché delle rettifiche ad alcuni dati.

Ricordiamo che l'**Elenco degli alberi monumentali d'Italia**, redatto ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n.10 e contenente tutti quegli alberi o sistemi omogenei di alberi il cui iter amministrativo di iscrizione è completo, è stato approvato con **Decreto dipartimentale del 19 dicembre 2017, Prot. n. 5450**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2018,

Con il medesimo decreto è stato adottato anche un elenco che annovera tutti quegli alberi o sistemi omogenei di alberi per i quali è attesa la formalizzazione dell'iter di iscrizione.

LINK:

[Per scaricare gli elenchi aggiornati per Regione dal sito del Ministero delle politiche agricole e la normativa di riferimento clicca qui.](#)

3) Con un comunicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico ha reso noto che con il **Decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 16 novembre 2018** sono stati fissati i termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 9 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 luglio 2018, n. 164, per sostenere la realizzazione nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria Campania, Puglia e Sicilia) di programmi di investimento delle micro, piccole e medie imprese diretti a consentire la transizione del settore manifatturiero verso la cosiddetta Fabbrica intelligente.

Il decreto fissa al **29 gennaio 2019** il termine iniziale per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto direttoriale e del bando macchinari innovativi clicca qui.](#)

4) Con **delibera n. 20 del 27 novembre 2018**, l'INAIL ha approvato il documento "**Aggiornamento delle linee di indirizzo per la concessione di incentivi economici alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro - Bandi ISI 2018**".

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

5) Dal 1° gennaio 2019 sarà operativo l'obbligo di **fatturazione elettronica** per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra due operatori IVA (**operazione B2B - Business to Business**) o tra un operatore IVA e un consumatore finale (**operazione B2C - Business to Consumer**).

Con la **nota operativa n. 17/2018** dal titolo "**La fatturazione elettronica: obblighi e modalità di redazione, responsabilità, deleghe, conservazione e sanzioni**", l'Accademia Romana di Ragioneria approfondisce la normativa applicabile e riepiloga le interpretazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate e le posizioni della dottrina su obblighi e modalità di redazione, responsabilità, deleghe, conservazione e sanzioni.

LINK:

[Per accedere al sito dell'Accademia Romana di Ragioneria clicca qui.](#)

6) E' stato pubblicato l'**elenco definitivo delle imprese beneficiarie del credito d'imposta** spettante per aver effettuato **erogazioni liberali in denaro destinate a interventi di restauro o ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici, c.d. "Sport Bonus"** (legge n. 205/2017).

Lo comunica la Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio per lo sport, con avviso del 6 dicembre 2018.

Si tratta, in particolare, delle imprese che hanno fruito della seconda finestra per l'invio delle candidature (donazioni da eseguire entro il 17 novembre e invio, da parte dei destinatari delle erogazioni, entro il 27 novembre della comunicazione del versamento effettuato).

LINK:

[Per scaricare l'elenco clicca qui.](#)

7) Il Ministero dello sviluppo economico, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018, un comunicato con il quale rende noto che ha **rifinanziato il programma di agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di marchi dell'Unione europea ed internazionali - "Marchi+3"** e ha **riaperto i termini per l'attribuzione del protocollo on line.**

Il Ministero comunica di aver incrementato la dotazione finanziaria iniziale pari ad euro 3.825.000,00 portandola a **euro 6.027.640,02.**

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato clicca qui.](#)

8) Un **marchio costituito da un segno denominativo che designa prodotti vitivinicoli** e che **include un nome geografico** non può essere registrato qualora tale segno contenga, in particolare, un termine che, da un lato, è correntemente utilizzato per designare gli impianti o i locali in cui si svolge il processo di elaborazione di siffatti prodotti e che, dall'altro, costituisce anche uno degli elementi denominativi che compongono la denominazione sociale della persona giuridica che intende ottenere la registrazione di tale marchio.

E' quanto ha dichiarato la **Corte di Giustizia UE nella causa n. C-629/17 con sentenza del 6 dicembre 2018.**

La Corte di Giustizia UE è stata interpellata nella causa n. C-629/17 sull'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della **direttiva 2008/95/CE del 22 ottobre 2008**, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva 2008/95/CE clicca qui.](#)

9) Diminuisce la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all'art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014). In particolare, in base all'importo stanziato, la percentuale è passata – **per l'anno 2019** – dal 15,81% al **15,24%**.

Si ricorda che la riduzione era stata inizialmente prevista per il triennio 2014/2016, con uno stanziamento che per l'anno 2016 ha raggiunto la misura di 1.200 milioni di euro.

Il beneficio è stato successivamente esteso anche al **triennio 2017/2019** confermando il finanziamento della misura, in attesa della revisione delle tariffe dei premi.

A renderlo noto è stato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il **Decreto Interministeriale del 22 ottobre 2018** (pubblicato sul proprio sito istituzionale il 7 dicembre 2018), con il quale è stata approvata la **Determinazione INAIL n. 356 dell'8 agosto 2018**, con la quale è stata adottata la misura della riduzione per il 2019.

LINK:

[Per scaricare il testo della decreto del 22 ottobre 2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della determinazione INAIL n. 356/2018 clicca qui.](#)

10) Con **risoluzione n. 87/E del 13 dicembre 2018**, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il **codice tributo 6894** per l’utilizzo, tramite modello F24, del **tax credit librerie**, il credito d’imposta a favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, introdotto dalla legge di Bilancio 2018.

Ricordiamo che, a decorrere dall’anno 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della **vendita al dettaglio di libri** in esercizi specializzati è riconosciuto un **credito d’imposta** parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI, con riferimento ai locali dove si svolge l’attività, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto attuativo del 23 aprile 2018.

Il credito d’imposta è **utilizzabile in compensazione**, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Modalità e termini sono stati definiti dall’Agenzia delle Entrate con **provvedimento n. 2018/513615 del 12 dicembre 2018**.

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione n. 87/E/2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento n. 513615/2018 clicca qui.](#)

11) L’INPS, con la **circolare n. 118 del 13 dicembre 2018**, indica le **modalità operative per il godimento della riduzione contributiva a favore delle imprese edili**, sancita dal Ministero del lavoro nel D.D. 4 ottobre 2018.

L’agevolazione contributiva, a cui hanno diritto i **datori di lavoro del settore industriale** (codici statistici contributivi da 11301 a 11305), **del settore dell’artigianato** (codici statistici contributivi da 41301 a 41305) e caratterizzati dai **codici ATECO 2007** (da 412000 a 439909), consiste in una **riduzione dell’11,50%** per le **assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica** e si applica ai soli operai occupati **per 40 ore a settimana**.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 118/2018 clicca qui.](#)

Lo sapevi che ...

.. E’ STATO ISTITUITO IL COMITATO PER LA PROMOZIONE DEGLI EVENTI SPORTIVI DI RILEVANZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE ?

Dopo le lunghe discussioni sulla riforma inserita all’interno della Legge di Bilancio, Giancarlo Giorgetti ha lanciato una nuova iniziativa che probabilmente genererà un nuovo scontro con il CONI e con le varie Federazioni. Il **sottosegretario ha istituito un comitato ad hoc per mettere ordine negli eventi sportivi da promuovere e organizzare**; ha formato un **gruppo di sette saggi** (grandi personalità del mondo dello sport) che avrà diversi compiti e che dimostra ulteriormente come l’attuale Governo voglia costruire un rapporto diretto con l’universo sportivo **senza passare dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano**.

Come si legge nelle premesse del decreto, si è ritenuto necessario procedere alla costituzione di questo Comitato, vista la necessità

- di *“pianificare in via generale le iniziative funzionali alla promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, al fine di assicurare la migliore riuscita degli eventi e la più ampia partecipazione a tutti i livelli, in modo da rafforzare la dimensione dello sport quale fattore di aggregazione e crescita”*; e

- di *“promuovere il complesso degli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale in modi e contesti coordinati, nella più stretta collaborazione con altri organismi, comitati o commissioni esistenti sul territorio nazionale e in ambito internazionale o che operano nell’ambito di vari ministeri; nella pianificazione, in via generale, delle iniziative funzionali allo svolgimento dei suddetti eventi sportivi”*.

Nino Benvenuti (oro olimpico e campione del mondo di boxe);

Klaus Dibiasi (3 ori alle Olimpiadi nei tuffi);

Eleonora Lo Bianco (Campionessa del Mondo di volley);

Dino Meneghin (argento olimpico nel basket);
Francesco Moser (vincitore di un Giro d'Italia e di un Mondiale);
Arrigo Sacchi (ex allenatore e commissario tecnico della Nazionale di calcio)
Sara Simeoni (Campionessa Olimpica nel salto in alto).

Sono i sette componenti del «**Comitato per la promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale**», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con il **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2018**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 6 dicembre 2018.

Il Comitato è presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di un anno ciascuno. In sede di prima applicazione, il Comitato è presieduto da **Sara Simeoni**.

Spetta al Comitato il **coordinamento della pianificazione, della preparazione, dell'organizzazione e della promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale**.

Per l'esercizio del coordinamento, al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) *individuazione degli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale da promuovere;*
- b) *promozione, nell'ambito di una costante azione di coordinamento, delle attività organizzative di competenza di altre istituzioni, organismi, comitati o commissioni comunque denominati, anche attraverso ogni utile rapporto con enti e organizzazioni a vario titolo coinvolti nella promozione e nell'organizzazione degli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale;*
- c) *promozione e diffusione, a livello nazionale e internazionale, delle informazioni relative agli eventi sportivi individuati, attraverso i mezzi di comunicazione di massa e i social network;*
- d) *promozione di produzioni e opere letterarie, artistiche, cinematografiche, audiovisive e fotografiche, atte a rappresentare alla cittadinanza, in modo significativo, i valori dello sport come elemento di aggregazione e di sviluppo del paese e delle persone, anche utilizzando i competenti dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri.*

Il Presidente del Comitato riferisce ogni anno sulle attività svolte al Consiglio dei ministri, che ne informa il Parlamento.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere all'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
REPUBBLICA ITALIANA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 1° AL 15 DICEMBRE 2018)

1) Legge 1 dicembre 2018, n. 132: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. (Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 113/2018 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

2) Ministero dell'interno - Decreto 23 novembre 2018: Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - modifiche al decreto 3 agosto 2015. (Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) CONSOB - Delibera 21 novembre 2018: Modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni. (Delibera n. 20710/2018). (Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

4) ISTAT - Comunicato: Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di ottobre 2018, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54, della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

5) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 4 dicembre 2018: Estensione dell'utilizzo della piattaforma Pago PA per il pagamento digitalizzato dei diritti e delle tasse di proprietà industriale. (Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135: Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. (Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

7) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2018: Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2018, recante individuazione dei criteri e delle modalità di gestione delle risorse del Fondo «Sport e Periferie». (Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Decreto 26 novembre 2018: Siti e criteri per l'esecuzione del monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi. (Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Ministero dell'economia e delle finanze – Decreto 12 dicembre 2018: Modifica del saggio di interesse legale. (Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
UNIONE EUROPEA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 1° AL 15 DICEMBRE 2018)

1) Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 312 del 7 dicembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

2) Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 312 del 7 dicembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

L'AMICIZIA

**Non si tratta di chi è venuto prima
o di chi conosci da più tempo.**

**Si tratta di chi è arrivato
e non se n'è mai andato.**